

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978 - 1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **124.** SITZUNG

13.10.1983

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 97:
"Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali in materia di
ordinamento dei comuni"

pag. 2

Gesetzentwurf Nr. 97:
"Änderungen und Ergänzungen zu
den Regionalgesetzen auf dem
Sachgebiet der Gemeindeordnung"

Seite 2

Disegno di legge n. 103:
"Variazioni al bilancio di previ-
sione per l'esercizio finanziario
1983 (2° provvedimento)"

pag. 40

Gesetzentwurf Nr. 103:
"Abänderungen zum Haushalts-
voranschlag für die Finanzge-
barung 1983 (2. Maßnahme)"

Seite 40

Disegno di legge n. 106:
"Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio 1984"

pag. 45

Gesetzentwurf Nr. 106:
"Ermächtigung zur vorläufigen
Haushaltsgebarung für das Finanz-
jahr 1984"

Seite 45

Disegno di legge n. 102:
"Miglioramenti ad alcuni tratta-
menti previdenziali integrativi"

pag. 49

Gesetzentwurf Nr. 102:
"Verbesserungen einiger ergänzen-
der Fürsorgebehandlungen"

Seite 49

Convalida della elezione del con-
sigliere regionale Fabio Rella

pag. 65

Bestätigung der Wahl des Regio-
nalratsabgeordneten Fabio Rella


Seite 65

Convalida della elezione del con-
sigliere regionale Giuseppe Agri-
mi

pag. 67

Bestätigung der Wahl des Regio-
nalratsabgeordneten Giuseppe
Agrimi

Seite 67



Presidenza del Presidente Achmüller.

(Ore 9.25)

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Prego procedere all'appello nominale.

MARZIANI (Vicepresidente - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Prego dare lettura del processo verbale della seduta 6 ottobre 1983.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.) (Legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll?

Ci sono osservazioni sul processo verbale?

Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Protokoll genehmigt.

Se non ci sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Folgende Abgeordnete haben ihre Abwesenheit bekanntgegeben:

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Bazzanella, Boato, Casagrande, Fedel, Iori, Malossini, Paris, Barbiero De Chirico, Benedikter, Durnwalder, Ladurner Parthanes, Pasquali, Sfondrini e

Zelger.

Wir gehen zur Tagesordnung über: Gesetzentwurf Nr. 97:
"Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen auf dem Gebiete der
Gemeindeordnung".

Disegno di legge n. 97: "Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni".

Ich Bitte den Regionalassessor a Beccara um die Verlesung
des Berichtes.

Prego l'assessore a Beccara di leggere la relazione.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.):

La Giunta regionale aveva previsto, nel programma legislativo per
la legislatura in corso, di introdurre delle importanti novità nell'attuale
legislazione regionale sull'ordinamento dei Comuni, specie per quanto ri-
guarda l'individuazione delle funzioni proprie del comune, nonché nuove for-
me di collaborazione fra i Comuni medesimi.

Il rallentamento forzato subito in campo nazionale dalla nuova
legge sull'ordinamento delle Autonomie locali a causa dell'anticipato scio-
glimento del Parlamento, ha indotto la Giunta regionale a stralciare,
per il momento, le norme riguardanti le novità cui sopra si fa cenno, in at-
tesa della definizione di tali problematiche anche a livello nazionale.

L'attuale proposta intende, pertanto, eliminare talune incertez-
ze di interpretazione presenti nell'attuale legislazione nonché adeguare i
limiti di competenza delle giunte comunali. Indubbiamente la proposta ori-
ginaria sulla quale era anche stato portato avanti nella scorsa primavera
un utile confronto con le Amministrazioni comunali e le loro organizzazio-
ni rappresentative, era assai più ricca di contenuti innovativi. Nel pre-
sente disegno di legge sono comunque contenute anche notevoli modifiche al
regime dei controlli sugli atti dei Comuni che si ritiene possano concreta

mente rimuovere talune difficoltà manifestatesi in proposito. Altre norme riguardano integrazioni e modifiche degli articoli che attualmente disciplinano i presupposti per l'unificazione di Comuni; l'indennità di carica e di rimborso delle spese forzose agli amministratori comunali; convocazione del Consiglio comunale e pubblicità degli atti deliberativi; nomine di rappresentanti comunali; disciplina dei contratti da stipulare a trattativa privata.

Le recenti assemblee annuali della delegazione provinciale dell'UNCHEM di Trento, del Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano e del Consorzio dei Comuni del B.I.M. dell'Adige, nonché le prese di posizione di alcuni Consigli comunali, hanno indotto la Giunta regionale a presentare il presente disegno di legge.

Le Organizzazioni dei Comuni infatti hanno sollecitato un concreto impegno della Giunta regionale per la presentazione in brevi tempi di una proposta di legge che pur non modificando in radice l'attuale ordinamento dei Comuni, possa permettere all'autonomia comunale una reale esplicazione al passo con gli anni ottanta.

In merito ai tredici articoli di cui consta il presente disegno di legge si precisa che:

- art. 1: viene modificata l'attuale normativa sulla riunione forzata di Comuni contermini anche a seguito dell'ormai sopravvenuta inefficacia della normativa in essere;
- art. 2: si intende eliminare con le disposizioni proposte alcune difficoltà sorte in relazione alla determinazione delle indennità di carica degli Amministratori comunali;
- art. 3: con le modifiche introdotte all'attuale art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. si intende estendere la rimborsabilità delle spese legali per cause sostenute da Amministratori e dipendenti, in connessione al pro

prio mandato o servizio, anche ai giudizi innanzi al giudice amministrativo, nonché per gli analoghi motivi, anche a Consiglieri comunali che abbiano ricevuto incarichi speciali dal Consiglio o dalla Giunta comunale;

art. 4: vengono elevati gli attuali limiti deliberativi di competenza delle Giunte comunali, raddoppiando gli importi stabiliti nell'agosto del 1978;

art. 5: contiene una specificazione in relazione al deposito degli atti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale;

art. 6: viene eliminato un richiamo impreciso alla legislazione elettorale attualmente contenuto nel T.U.LL.RR.O.C.;

art. 7: viene dettata una normativa per quanto riguarda la nomina da parte del Consiglio comunale di propri rappresentanti in seno a enti, commissioni o organismi, in presenza di precise garanzie nei confronti delle minoranze consiliari;

art. 8: viene elevato un altro limite espresso in numerario relativo a lavori, acquisti e forniture di importo modesto;

art. 9: si vuole meglio precisare la vigente normativa in merito alla pubblicazione delle deliberazioni ed al rilascio di copia di tali atti ai cittadini nel rispetto delle precise norme stabilite sull'imposta di bollo;

art. 10: si riformula l'attuale normativa concernente il controllo di legittimità sottoponendo a tale controllo solo gli atti deliberativi ritenuti fondamentali, precisando anche modalità per l'esercizio del controllo da parte della giunta provinciale e per l'esecutività delle deliberazioni d'urgenza o non sottoposte a controllo;

art.11: il controllo di merito viene definito e limitato alle sole deliberazioni concernenti il bilancio di previsione, il consuntivo, le variazioni di bilancio ed i piani e i programmi generali;

art.12: modifica l'attuale disciplina riguardante la richiesta di elementi interattivi di giudizio nel corso dell'esercizio da parte della giunta provinciale del controllo sugli atti deliberativi, fissando termini precisi per la richiesta che deve sempre essere motivata, per la risposta che deve essere data entro trenta giorni a pena di decadenza; il termine per il controllo sono per il tempo necessario all'acquisizione degli elementi di giudizio solamente interrotti;

art.13: viene modificata l'attuale previsione legislativa concernente i casi di trattativa prevista per l'appalto dei lavori e la fornitura di beni e servizi.

art.14: viene proposta una modifica all'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per amministratori soci e dipendenti di enti o istituti cooperativi.

La Giunta regionale, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ha pertanto ritenuto giusto ed opportuno predisporre il presente disegno di legge, pur consapevole della limitatezza della realizzazione in confronto ai propositi sin qui espressi e ribaditi di presentare un disegno di legge organico che potesse riformare il vigente ordinamento dei comuni.

La competenza legislativa ex art. 5, n. 1) dello Statuto, purtroppo, allo stato attuale delle cose, del resto non consente di varare una riforma delle autonomie locali in anticipo sul legislatore nazionale.

Nel trasmettere la presente proposta di legge al Consiglio regionale per la approvazione, la Giunta regionale conferma il proprio impegno a farsi portavoce nelle competenti sedi nazionali delle esigenze primarie espresse dai Comuni della nostra regione al fine di ottenere in tempi ragionevoli il varo della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.

PRESIDENTE: Ich bitte den Präsidenten der 1. Gesetzgebungskommission um seinen Bericht.

Prego il Presidente della Prima Commissione legislativa di voler dare lettura della relazione della Commissione.

MATUELLA (D.C.):

La 1^a Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 22 settembre 1983 il disegno di legge n. 97: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di ordinamento dei Comuni".

L'Assessore dott. a Beccara ha fatto presente alla Commissione che la Giunta regionale si vede costretta a proporre alla Commissione numerosi emendamenti, in seguito alle istanze presentate dalla Provincia di Trento dopo la presentazione del disegno di legge alla Presidenza del Consiglio regionale.

La Commissione ha preso in attento esame, sia gli articoli originali, sia gli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi, chiedendo di volta in volta all'Assessore presente delucidazioni a carattere tecnico.

Il Consigliere Oberhauser si è riservato di presentare in aula un emendamento all'art. 7, previa consultazione con il suo gruppo consiliare. L'Assessore dott. a Beccara a tal proposito ha fatto presente che un ulteriore emendamento a questo articolo costringerebbe il Consiglio ad emendare molti altri articoli di questa legge.

La Commissione ha fatto propri tutti gli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi della Giunta regionale e ha approvato infine il disegno di legge a maggioranza con 2 astensioni.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

La discussione generale è aperta.

MONTALBANO (LV-GL): Signor Presidente, signori consiglieri, brevemente. Semplicemente per preannunciare che su questo disegno di legge, per quanto mi riguarda, darò la mia astensione.

Credo che il problema dell'autonomia dei comuni sia un problema estremamente importante e fondamentale per lo sviluppo della vita democratica.

Credo anche di dover rilevare come lo Statuto di autonomia, in merito all'autonomia dei comuni, abbia creato più che delle amplificazioni, delle moltiplicazioni dei comuni, accentrando il potere tutto all'interno delle Giunte provinciali e della Giunta regionale.

Io credo che lo Statuto di autonomia, complessivamente, abbia determinato un decentramento del centralismo burocratico dello Stato. In effetti, con l'avvio dello Statuto di autonomia, non c'è stato uno sviluppo adeguato di quelle che erano le autonomie locali, risentendo in questo uno sviluppo mancato di democrazia e di autogoverno a tutti i livelli della vita regionale, ma particolarmente, io credo, della vita nella Provincia di Bolzano.

E' uno dei grossi limiti di tutto lo Statuto di autonomia, è uno dei grossi limiti imposti ad una ricerca, ad una esigenza di sviluppo democratico, proprio in ragione al fatto, particolarmente in Alto Adige, delle situazioni di presenza di gruppi etnici diversi. In questo senso credo che l'autonomia dei comuni avrebbe potuto essere ben maggiore e ben maggiore potrebbe essere stata anche la funzione di stimolo, di sviluppo della Giunta provinciale, la quale, invece che

cercare di sviluppare una più adeguata tutela dell'autonomia dei comuni, ha invece operato per una restrizione degli spazi dei comuni stessi.

E' quindi fondamentale, a mio avviso, che questo problema venga risolto, ma certamente non può essere risolto, io ne dò atto, con una legge che viene presentata per temi assunti con i rappresentanti dei comuni entro una cornice legislativa di carattere nazionale, che è comunque estremamente limitata, e quindi, al di là della volontà del legislatore, ci sono dei limiti esterni che sono imposti in un modo estremamente grave. Ciò però non dirime la questione della necessità che gli atteggiamenti degli stessi amministratori, di livello provinciale, debbono essere più attenti ad osservare nella sostanza, oltre che nella forma giuridica, l'esprimersi di una politica nei confronti dei comuni.

In effetti devo sottolineare che questa posizione era stata presente all'interno della formazione politica, alla quale io militavo nel periodo in cui si era arrivati alla formazione del pacchetto, cioè del PSDIUP.

Allora anche incontri con l'on. Dietl avevano fatto emergere molto chiaramente come lo Statuto di autonomia limitasse estremamente le autonomie dei comuni, rispetto a quelle provinciali, e questo era considerato un limite estremamente pesante dello Statuto di autonomia stesso.

Io credo che, sotto questo punto di vista, ci siano dei problemi oggi in Alto Adige particolarmente pesanti. L'intervento della Provincia, ad esempio, nei confronti del Comune di Bolzano, è un intervento estremamente pesante, che tende a limitare lo sviluppo della città di Bolzano nei suoi bisogni, nelle sue esigenze, non tenendo conto o addirittura ignorando che Bolzano dovrebbe svolgere un ruolo di

capoluogo e quindi essere un centro di riferimento e di produzione culturale, se non altro, che dovrebbe valere per ambedue i gruppi etnici.

Invece le limitazioni che ci sono e gli interventi pesanti di limitazione dell'autonomia del Comune di Bolzano diventano degli elementi pericolosi perché tendono a fare di Bolzano una città limitata e soffocata in tutte le sue esigenze di carattere economico-culturale.

E' attraverso una politica di questo genere che si opera, a mio avviso, anche contro le garanzie di stabilità e di sicurezza nei confronti del gruppo etnico italiano in Alto Adige.

Io credo che complessivamente i provvedimenti previsti da questo disegno di legge daranno maggiori spazi di autonomia ai comuni, certamente non sufficienti per dare ai comuni stessi quel ruolo che sarebbe necessario.

D'altra parte è certo che il ruolo del comune, degli enti locali, in senso generale, va ripensato nei termini di esigenze moderne. Credo che una ricomposizione territoriale dei comuni dovrebbe essere prevista, e questo per legge nazionale evidentemente, cioè io credo che oggi i comuni, così come sono strutturati, non hanno più ragione di essere, cioè bisogna ripensare fundamentalmente a nuove forme di aggregazioni, che, a mio avviso, non possono essere inferiori ai 10-20 mila abitanti.

Nella sostanza io credo che solamente affrontando in questi termini il problema di carattere complessivo si può anche curare meglio quelli che sono i problemi più minimali, delle frazioni, perché solamente in un contesto più ampio si può garantire una serie di servizi e di interventi adeguati a tutti i livelli.

Voglio dire con rammarico che a livello nazionale non si opera in questo senso, quando ormai è certo che la strutturazione democratica sul territorio, così come è pensata, non è più confacente a quelle che sono le cose moderne. Non ne faccio carico evidentemente alla Giunta e ai presentatori del disegno di legge se queste cose non vengono presentate, è però mio obbligo, mio compito, come partito di opposizione, far presente i limiti pesanti che ci sono a livello governativo e a livello locale, in merito all'autonomia dei comuni.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang zur Sachdebatte ist mit 1 gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.

Il passaggio alla discussione articolata è approvato con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Art. 1

Riunione di Comuni contermini

Il terzo e quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente comma:

"Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi Comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 6 della presente legge."

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

Art. 2

Indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 è sostituito dai seguenti commi:

"La misura della percentuale dell'indennità di carica prevista dai commi, primo, secondo e terzo del presente articolo, viene deliberata dal Consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in carica degli amministratori comunali e decorre comunque dalla predetta data".

Gli amministratori comunali possono partecipare alla discussione ed alla deliberazione concernente la definizione della misura della loro indennità di carica".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 3 astensioni.

Art. 3

Rimborso spese legali agli amministratori dei Comuni e loro Consorzi.

L'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4 è sostituito dal seguente articolo:

"Ai Sindaci ed agli amministratori dei Comuni e loro Consorzi, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio del Comune o del Consorzio, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, e nei quali siano stati assolti con sentenza passata in giudicato, prosciolti in istruttoria o non siano risultati soccombenti.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione anche nei confronti dei segretari comunali e dei dipendenti dei Comuni e loro consorzi anche dopo la cessazione dal servizio, che siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti o cause di servizio.

La norma trova applicazione anche nei confronti di consiglieri comunali che siano coinvolti in giudizi di ogni tipo per fatti o cause connessi con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro attribuiti.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Oberhausder.

Chi chiede la parola? Consigliere Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Dieser Artikel regelt jetzt ziemlich gut die Problematik für die Gemeindeverwalter, wenn sie mit der Gerichtsbarkeit zu tun bekommen und das ist in der Vergangenheit und in der Gegenwart recht oft der Fall gewesen. Wir haben eigentlich fast in allen Fällen erlebt, daß die Gemeindeverwalter, die es sehr oft und sehr leicht mit der Gerichtsbehörde zu tun bekommen, in der Regel alle freigesprochen worden sind, entweder mit einem vollen Freispruch oder einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. In diesen Fällen übernimmt die Verwaltung die Bezahlung der Honorarspesen für die Verwalter.

Mir bleibt immer noch ein weiterer Zweifel und der beunruhigt mich noch immer einigermaßen, daß nämlich die Amnestie auch in diesem Artikel nicht geregelt erscheint, das heißt, daß ein Verwalter praktisch die Amnestie nie für sich beanspruchen kann. Der Verwalter, wenn er angezeigt wird und unter Amnestie fällt, muß sozusagen auf die Amnestie von vorneherein verzichten, er muß es auf den Prozeß darauf ankommen lassen, denn sonst können ihm die Spesen von seiten der Verwaltung nicht rückerstattet werden. Mir scheint dies einfach nicht ganz richtig zu sein und ich wäre eigentlich der Meinung, daß man auch die Amnestie mit hineinnehmen müßte. Wir haben diesbezügliche Gespräche geführt, sei es mit dem zuständigen Assessor wie auch in der Kommission und mir ist immer wiederum

gesagt worden, daß es sehr problematisch wäre, die Amnestie mit-
hineinzunehmen. Aber ich finde es einfach nicht richtig, daß der
öffentliche Verwalter, dem man die Amnestie anbietet, auf sie
verzichten muß. Weil er kein Urteil in der Hand hat, müßte er dann
die Prozeßspesen und die Spesen, die daraus erwachsen, selber zah-
len. Ich habe auch mit unserem Rechtsamt Verbindung aufgenommen und
unser Rechtsamt wäre der Meinung, man könnte einen Zusatz dazugeben,
damit die Amnestie mit hineinfielen, ohne das Gesetz zu gefährden.
Ich will ja nicht das Gesetz gefährden, daß es eventuell rückver-
wiesen wird, aber ich würde zu überlegen geben, ob man mit diesem
Zusatz einverstanden sein könnte. Mit diesem Zusatz wäre auch die
Amnestie geregelt und ich würde mir erlauben, eventuell einen Än-
derungsantrag einzubringen. Der Zusatz heißt: "ossia intervenuta
qualsiasi causa di estinzione dei giudizi stessi". Das Rechtsamt
des Landes sagt, daß damit auch die Amnestie klar hineinfielen
und damit auch das Problem der Amnestie eine Regelung erfahren
würde.

Ich würde den Kollegen a Beccara ersuchen, das überlegen zu
wollen und gegebenenfalls, wenn die Regionalregierung einverstanden
ist - ich wiederhole, ich möchte das Gesetz nicht gefährden, denn
dann würde ich eher vorziehen, daß man das Problem der Amnestie
mit einigen anderen Sachen, die noch einer Regelung bedürfen, in

einem separaten Gesetz in der neuen Verwaltungsperiode regelt -, bringe ich diese Änderung ein. Ich wiederhole noch einmal: "ossia intervenuta qualsiasi causa di estinzione dei giudizi stessi".

(Illustrissimo signor Presidente! Questo articolo regolamenta molto bene la problematica per gli amministratori comunali, se incappano negli ingranaggi giurisdizionali, la qual cosa è accaduta spesso in passato come anche accade spesso nel presente. In quasi tutti i casi, in cui gli amministratori comunali hanno avuto a che fare con la giustizia, abbiamo constatato che di regola quasi tutti questi procedimenti si sono conclusi con una soluzione piena o al massimo con una soluzione per mancanza di prove. In questi casi l'amministrazione assume l'onere per le spese di giudizio a favore degli amministratori.

Mi rimane tuttavia un ulteriore dubbio, che in certo qual modo mi preoccupa, e cioè che questo articolo non regolamenta i casi di amnistia, vale a dire che un amministratore non può praticamente usufruire per sé di questo beneficio. L'amministratore una volta denunciato, deve rinunciare a priori all'eventuale amnistia, deve pretendere la conclusione del procedimento, altrimenti non può ottenere la rifusione delle spese da parte della amministrazione. Non mi sembra giusto e per questo motivo sono

dell'opinione di inserire nell'articolo anche i casi dell'amnistia. A tal proposito abbiamo avuto colloqui con l'Assessore competente ed anche in Commissione ne abbiamo discusso, e mi è stato risposto che considerare pure i casi dell'amnistia diventerebbe problematico. Non è giusto però che l'amministratore pubblico, vedendosi offrire l'amnistia, la debba respingere, in quanto in assenza di una sentenza, dovrebbe sostenere le relative spese processuali. Mi sono messo in contatto anche con il nostro ufficio legale che suggerisce l'inserimento di una frase aggiuntiva, per comprendere pure l'amnistia, senza peraltro danneggiare il provvedimento legislativo. Non intendo esporre la legge al rischio di un eventuale rinvio, ma vorrei fare prendere in considerazione questa frase aggiuntiva. Con questa formulazione sarebbe regolamentata anche l'amnistia e mi permetterei eventualmente di presentare il seguente emendamento: "ossia intervenuta qualsiasi causa di estinzione dei giudizi stessi". L'ufficio legale della Provincia afferma che questa dizione comprenderebbe chiaramente anche i casi di amnistia e pertanto la problematica sarebbe risolta.

Prego il collega a Beccara di fare le dovute considerazioni e nel caso la Giunta regionale fosse d'accordo, ribadisco che non intendo esporre a rischi la legge, poichè in tal caso ritirerei

la proposta, di esaminare fra altre piccole cose anche il problema dell'amnistia e regolamentare il tutto con una legge separata nella nuova legislatura. Soltanto a queste condizioni io presento questo emendamento, che ribadisco: "ossia intervenuta qualsiasi causa di estinzione dei giudizi stessi".

PRESIDENTE: Abgeordneter Zanghellini.

Consigliere Zanghellini.

ZANGHELLINI (PPTT-UE): Siamo d'accordo per quanto riguarda la rimborsabilità delle spese sostenute per questioni legali, ecc., dagli amministratori, però abbiamo delle perplessità per quanto riguarda il secondo capoverso che dice: anche nei confronti dei segretari comunali e dei dipendenti dei comuni".

Io metterei però, come emendamento, se crede l'assessore, "escluso per motivi di negligenza e imperizia", perché succede ed è successo e anche sono in corso delle cause, dove per imperizia e negligenza di un segretario comunale si sono bloccati dei pagamenti di contributi, che hanno messo in difficoltà sia l'amministrazione che le ditte che erano coinvolte con contratti con l'amministrazione stessa.

Credo che la Giunta e l'assessore debbano tener presente questo, anche per avere un qualche cosa di deterrente e di stimolo nei confronti degli esecutori amministrativi. Altrimenti, dato anche i rapporti attuali di gerarchia non rispettata, corriamo in gravi handicaps proprio dal punto di vista amministrativo e legale.

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra competenza regionale sull'ordinamento dei comuni è una competenza concorrente, secondaria.

A livello nazionale vige una norma analoga alla nostra, ma più restrittiva, nel senso che le spese vengono rimborsate soltanto nel caso in cui ci sia assoluzione con formula piena. Questo è a livello nazionale.

Noi con la nostra legge prevediamo che le spese vengano rimborsate qualora non ci sia stata soccombenza in giudizio. Dal momento che questa formula è più vasta, più estensiva di quella nazionale, e che pertanto con un certo tipo di interpretazione vi può essere compreso anche il caso dell'amnistia, io non correrei assolutamente il pericolo che, con una dizione esplicita relativa all'amnistia, il disegno di legge venga rinviato.

Questo per quanto riguarda l'intervento dell'assessore Oberhauser.

Per quanto riguarda i rilievi fatti dal collega Zanghellini, è chiaro che nel momento in cui c'è un processo, c'è un giudizio, qualora venga appurata dal giudice o amministrativo o penale o civile o comunque in qualsiasi tipo di giudizio una negligenza o una colpa grave, questi non potrà essere assolto. Pertanto è in "rè" che nel momento in cui ci sia da parte, lei si riferiva soprattutto ai segretari dipendenti, una negligenza, è chiaro che questi non verrà assolto.

Quindi io credo che sia superfluo inserire questa dizione

che lei aveva formulato.

Al collega Oberhauser ho risposto, anche se il collega Tretter l'ha disturbato, ma ripeto che io sarei del parere di non inserire esplicitamente questa precisazione, anche perché la nostra formula, purché "non siano risultati soccombenti", è già migliore e più estensiva di quella nazionale, anche perché noi diciamo "in ogni tipo di giudizio", quindi non soltanto il giudizio penale o civile, ma anche amministrativo e davanti ai tribunali speciali.

Ritengo di non accogliere, anche se mi rendo conto del problema delicato sollevato dal collega Oberhauser.

Concludendo, fra l'altro, sappiamo che l'amministratore o il dipendente che, per cause di servizio, è citato in un giudizio, può anche, al limite, rinunciare all'amnistia.

D'altronde l'istituto giuridico dell'amnistia consiste in un atto di clemenza, per cui si estingue il reato o comunque determinati fatti non sono più reati, secondo la dizione del nuovissimo Digesto, e io credo che non sia opportuno in questo disegno di legge fare anche questo inserimento.

D'altronde ne abbiamo parlato a lungo, il collega Oberhauser lo sa, abbiamo discusso a lungo anche a livello di Consorzio dei comuni e di UNCEM e mi pare che alla fine la soluzione migliore sia ancora quella contenuta nel testo di legge della Giunta.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi desidera ancora la parola? Nessuno.

Nach der Wortmeldung des Assessors a Beccara ist der Änderungsvorschlag des Abgeordneten Oberhauser zurückgezogen.

Dopo l'intervento dell'assessore a Beccara l'emendamento del consigliere Oberhauser è ritirato.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 3 è approvato con 3 astensioni.

Art. 4

Attribuzioni del Consiglio comunale

Al secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, i numeri 1, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

- 1) approvare i regolamenti e ogni provvedimento a contenuto normativo;
.....
- 4) deliberare l'alienazione e/o l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, di obbligazioni, nonché le transazioni, la costituzione di servitù, quando il valore superi per i Comuni fino a 2 mila abitanti lire 20 milioni; per i Comuni fino a 10 mila abitanti lire 36 milioni; per i Comuni fino a 30 mila abitanti lire 45 milioni; per i Comuni oltre i 30 mila abitanti lire 60 milioni;
- 5) deliberare i mutui e i prestiti che vincolano il Comune oltre il periodo di carica del Consiglio o quando l'ammontare degli stessi superi gli importi di cui al n. 4);".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 4 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 4 è approvato con 5 astensioni.

Art. 4 bis

Attribuzioni della Giunta comunale

Il punto 2) del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2) adottare le deliberazioni di attuazione di altre precedenti divenute esecutive, ivi compresi l'impegno e la liquidazione delle spese di parte corrente nei limiti del relativo stanziamento di bilancio;".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 4 bis ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 4 bis è approvato con 3 astensioni.

Art. 5

Convocazione ed ordine del giorno

Il terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

"Nei cinque giorni precedenti quello stabilito per l'adunanza o nelle ventiquattro ore precedenti nel caso di urgenza, ogni Consigliere comunale ha diritto di esaminare nella sede comunale e nelle ore di ufficio, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno".

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Costalbano.

Chi chiede la parola. Consigliere Costalbano.

COSTALBANO (LV-GL): Semplicemente per chiedere un chiarimento in merito, perché a me è successo più di una volta, in qualità di consigliere comunale, un caso particolare che vorrei sottolineare. Questo caso viene risolto nella dizione, così come è stata fatta nell'ordine del giorno, a me sembra di no.

Ci sono dei casi in cui c'è il sabato e la domenica di mezzo con la chiusura dei comuni e i cinque giorni si riducono a tre, se c'è un'altra festività si riducono addirittura a due.

Io vorrei sapere se si intendono i cinque giorni effettivi o i cinque giorni di calendario, perché se sono cinque giorni di calendario, sabato e domenica escluso, se c'è un'altra festività esclusa, rimangono due giorni. E' una limitazione veramente inaccettabile da questo punto di vista.

Siccome il problema è stato sollevato, l'intendimento che avevamo fatto era quello di stabilire che erano giorni di calendario.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 5? La parola alla Giunta.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Ci sono cinque giorni di calendario, però questa norma ritengo sia migliore di quella precedente. E' stata proprio inserita anche su richiesta delle associazioni dei comuni.

Cinque giorni, d'accordo, può esserci anche una domenica di mezzo, è vero, e anche un sabato, però sono sempre cinque giorni, mentre prima l'art. 3 diceva: "Nel periodo compreso tra il giorno del ricevimento della visita e quello fissato per l'adunanza ogni consigliere ha diritto di esaminare...ecc. ecc."

A noi sembrava più corretto fissare proprio cinque giorni, certo che può esserci dentro anche un sabato e una domenica, può esserci, non è detto che ci sia.

PRESIDENTE: E' in votazione l'art. 5.

E' approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 6

Astensione dalle deliberazioni

Il quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

"Fatte salve le eventuali sanzioni in presenza di reato, è confermata la decadenza del mandato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5".

E' aperta la discussione sull'art. 6. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione l'art. 6.

L'art. 6 è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 7

Della votazione

Dopo il secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti nuovi commi:

"Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di leggi o regolamenti anche membri della minoranza, sia essa etnica e/o politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con sistema di votazione a voto limitato.

In tale caso, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti". Analogamente si procede anche nel caso della nomina di componenti di commissioni o organismi propri dell'amministrazione comunale.

Nei Comuni della provincia di Bolzano deve essere garantito il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670".

E' aperta la discussione sull'art. 7. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 7.

L'art. 7 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 8

Deliberazioni comportanti spese

Al terzo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "non superi le lire 10 milioni" sono sostituite dalle parole "non superi l'importo di 40 milioni".

E' aperta la discussione sull'art. 8. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 8.

L'art. 8 è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 9

Pubblicazione delle deliberazioni

Il terzo e quarto comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti commi:

"Le deliberazioni concernenti il punto 1) del secondo comma dell'articolo 20 della presente legge, dopo il controllo della Giunta provinciale, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo. I regolamenti, i capitolati generali, il rendiconto, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune

a disposizione del pubblico. I regolamenti entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

La pubblicazione delle deliberazioni come stabilita dai precedenti commi, deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta delle deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dagli uffici comunali a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne visione e consultarla; ogni cittadino durante le ore d'ufficio può avere copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, dietro presentazione di richiesta scritta e previo pagamento dei diritti di segreteria, sia la richiesta che le copie rilasciate devono rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni".

E' aperta la discussione sull'art. 9. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 9.

L'art. 9 è approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 10

L'articolo 44 bis della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 44 bis

Controllo di legittimità

"Il controllo di legittimità è esercitato sui seguenti atti:

- a) i regolamenti e provvedimenti a contenuto normativo;

- b) i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- c) le delibere di adozione dei piani e dei programmi;
- d) la pianta organica e le sue variazioni, i provvedimenti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di ricezione degli accordi relativi al trattamento economico, nonché gli altri atti relativi al personale, a contenuto non vincolato, che comportino nuovi oneri finanziari per l'amministrazione;
- e) la istituzione di tributi e la disciplina della loro applicazione;
- f) la costituzione, la modificazione e l'istituzione di forme collaborative o partecipative con altri enti pubblici territoriali o economici e con società;
- g) la costituzione, la modificazione e la soppressione di aziende speciali;
- h) la disposizione di beni del demanio o del patrimonio;
- i) la contrazione di mutui e/o prestiti;
- l) gli atti di convalida e di nomina degli organi delle amministrazioni comunali, nonché quelli di presa d'atto delle dimissioni o che dispongano la decadenza, la revoca o la surrogazione degli organi medesimi".

Art. 44 ter

Esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente diventano esecutive, se la Giunta provinciale territorialmente competente non ne pronuncia l'annullamento entro il termine perentorio di venti giorni dal loro ricevimento, dandone comunicazione, anche telegrafica, all'Ente. Il provvedimento di annullamento deve essere motivato e

trasmesso all'Ente entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Il Presidente della Giunta provinciale, o l'Assessore delegato, può interrompere una sola volta i termini di esecutività degli atti richiedendo elementi integrativi di giudizio a sensi dell'articolo 46 della presente legge.

Art. 44 quater

Atti non soggetti a controllo

Le deliberazioni non soggette a controllo divengono esecutive a pubblicazione avvenuta, a sensi del primo comma dell'articolo 40 della presente legge, fatta salva la dichiarazione di immediata esecutività a termini del successivo articolo 44 quinquies.

Art. 44 quinquies

Deliberazioni d'urgenza

In caso d'urgenza le deliberazioni non soggette al controllo di merito possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione e dell'eventuale invio a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, all'Ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia.

Tale facoltà non esime il collegio deliberante dalle responsabilità previste dalla legge.

E' aperta la discussione sull'art. 10. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 10.

L'art. 10 è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 11

Controllo di merito

L'articolo 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 45

Controllo di merito

"Il controllo di merito è esercitato sugli atti di cui alla lettera b) del precedente articolo 44 bis nonché su quelli di approvazione e variazione della pianta organica.

Esso comporta l'esame dell'opportunità dell'atto ed è esercitato anche sotto il profilo della corrispondenza dell'atto ai programmi dell'ente, ai piani provinciali e agli obiettivi della finanza locale pubblica.

Viene esercitato mediante la richiesta di riesame, per una sola volta, all'ente deliberante entro il termine fissato dall'articolo 47 della presente legge.

Se entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di riesame l'ente non confermi l'atto o non lo modifichi nei termini indicati nel provvedimento di rinvio, l'atto decade.

L'atto diventa esecutivo, se viene confermato senza modificazioni dall'organo stesso che l'aveva adottato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti in carica. In tal caso, l'ulteriore esame da parte della Giunta provinciale è limitato al riscontro di eventuali vizi di legittimità propri dell'atto di riconferma".

E' aperta la discussione sull'art. 11. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 11.

L'art. 11 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 12

Richiesta di elementi di giudizio

L'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente articolo:

"Il Presidente della Giunta provinciale, o l'Assessore delegato può chiedere all'Ente entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione e con richiesta motivata, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini per il controllo sono interrotti ed iniziano nuovamente a decorrere dalla data dell'effettivo ricevimento dei chiarimenti richiesti, attestato come stabilita dal primo comma dell'articolo 44 della presente legge.

Le deliberazioni decadono qualora il Comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio.

E' aperta la discussione sull'art. 12. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 12.

L'art. 12 è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 12 bis
Garanzia dei mutui

Il primo comma dell'articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

"Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca e/o con delega a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio. Le delegazioni di pagamento possono altresì essere rilasciate anche a garanzia di debiti ed altri impegni contratti dai Comuni".

E' aperta la discussione sull'art. 12 bis. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 12 bis.

L'art. 12 bis è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 13

Asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata.

Il punto 5) del secondo comma dell'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti punti 5), 6) e 7):

"5) quando ricorrano particolari circostanze da motivare adeguatamente nel provvedimento deliberativo, che deve essere adottato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'organo deliberante, nell'ambito dei valori di competenza previsti dagli articoli 20, punto 4) e 21 punto 3) della presente legge;

- 6) quando si tratti di dare esecuzione alle deliberazioni di cui all'articolo 38, terzo comma, della presente legge;
- 7) quando si tratti dei casi previsti dall'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, o da leggi provinciali concernenti la fornitura di beni e servizi o l'appalto di opere pubbliche".

E' aperta la discussione sull'art. 13. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 13.

L'art. 13 è approvato all'unanimità.

Art. 13 bis

Compilazione nuovo testo unico.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 577 del 24 aprile 1980 e nelle leggi regionali 20 agosto 1981, n. 7 e 28 agosto 1983, n. 10.

E' aperta la discussione sull'art. 13 bis. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 13 bis.

L'art. 13 bis è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

L'articolo 14 è soppresso.

Art. 14 bis
Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' aperta la discussione sull'art. 14 bis. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 14 bis.

E' approvato a maggioranza con 1 astensione.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta del disegno di legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abstimmende 40 - erforderliche Mehrheit 21.

Ja 35

weiße Stimmzettel 5.

Votanti 40 - maggioranza richiesta 21.

35 sì

5 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Lungner zur Geschäftsordnung.

Ha chiesto la parola il consigliere Lungner sul Regolamento.

LUNGER (P.D.U.): Sehr geehrter Herr Präsident! Deswegen zur Geschäftsordnung, weil ich gerade vor einer Viertelstunde einen Bericht über die Tätigkeit des Assessorates für öffentliche Lokalkörperschaften, des Assessors a Beccara, mit Begleitschreiben erhalten habe. Es steht darauf: "Comparazione dei progetti di legge per la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali" mit dem Begleitschreiben. Alles ausschließlich italienisch, auch das Begleitschreiben! Ich meine, es wäre schon bald Zeit, daß auch die Herren der Regionalregierung, auch die der italienischen Sprachgruppe, sich bewußt würden, daß wir hier einen Regionalrat haben, in dem auch Angehörige der deutschen Sprachgruppe vertreten sind, die das Recht haben, die Sachen deutsch zu bekommen. Man sagt ja nichts, wenn, nehmen wir an, die Übersetzung vielleicht nicht fertig wäre, dann soll man das von Fall zu Fall mitteilen, aber hier hat es den Anschein, daß man daran gar nicht gedacht hat, daß das

alles nur italienisch abgefaßt worden ist; es wird einem mit einem italienischen Begleitschreiben gebracht: tu was du willst. Ich habe das am Anfang ein paarmal gesagt und dann ist es besser geworden. Daß aber jetzt am letzten Sitzungstag dieser Legislaturperiode noch eine solche Frechheit passiert, ist einfach zu viel! Ich möchte da auch die Herren der Volkspartei, die im Regionalausschuß sind, darauf aufmerksam machen und auffordern, nach dem Rechten zu sehen!

(Illustrissimo signor Presidente! Ho chiesto la parola sull'ordine del giorno, avendo ricevuto un quarto d'ora fa una relazione da parte dell'Assessore a Beccara sull'attività dello Assessorato degli Enti locali, relazione che è accompagnata da uno scritto. Ivi si legge: "Comparazione dei progetti di legge per la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali". Tutto è stato scritto in lingua italiana, compresa la lettera di accompagnamento. Credo che sarebbe tempo, che i signori della Giunta regionale, appartenenti al gruppo linguistico italiano, si rendessero conto che in Consiglio regionale vi sono anche Consiglieri appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che hanno il diritto di ricevere i documenti in lingua tedesca. Non vi sarebbe nulla da obiettare se

la traduzione, ammettiamo, non fosse ancora ultimata, e ciò andrebbe comunicato di caso in caso, ma qui sembra che non si è nemmeno pensato a predisporre la traduzione e che pertanto tutto è stato scritto nella sola lingua italiana. Abbiamo ottenuto la documentazione con una lettera accompagnatoria, scritta in italiano: fai quello che vuoi. Ho fatto queste obiezioni alcune volte all'inizio della legislatura e la situazione è un po' migliorata. Mi sembra però troppo, che proprio all'ultima seduta di questa legislatura si possa compiere questa impudenza. Desidero richiamare anche l'attenzione dei signori del Volkspartei che siedono in Giunta regionale ed invitarli a provvedere in merito.)

PRESIDENTE: Der angesprochene Assessor a Beccara möchte sich dazu äußern!

L'assessore a Beccara, a cui il consigliere si è rivolto, è pregato di esprimersi.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Caro collega Lunger, quella documentazione che è stata spedita è un atto interno dell'ufficio e serviva per una predisposizione di documentazione interna all'ufficio.

Io ho pensato con un atto di gentilezza di facilitare il lavoro dei miei colleghi, inviando questo documento interno di

comparazione.

Detto questo, sia chiaro che da parte mia la norma di predisporre tutto in lingua italiana e tedesca l'ho sempre rispettata e condivido che sia giusta, però nella fattispecie era una facilitazione offerta ai signori commissari, perché all'inizio era stato inviato solo ai commissari e poi al capigruppo, su queste tematiche.

Perché lei ha visto che si tratta di un lavoro di comparazione dei vari disegni di legge, che sono stati depositati al Parlamento italiano in merito alla riforma delle autonomie locali.

Quindi era uno strumento di lavoro che ho ritenuto opportuno inviare, in via breve, ai signori capigruppo e prima ancora ai commissari.

L'intervento nella fattispecie del consigliere Lunger, mi pare che sia fuori luogo.

PRESIDENTE: Abgeordneter Lunger.

Consigliere Lunger.

LUNGER (P.D.U.): Herr Assessor a Beccara, mir scheinen Ihre Behauptungen nicht der Wahrheit zu entsprechen. Erstens: Sie schreiben, daß das nur eine Erleichterung für die Mitglieder der Kommission wäre. Das wurde einmal nicht an die Mitglieder der Kommission, sondern an die Fraktionsprecher geschickt. Zweitens steht hier: "Oggetto: Trasmisione pubblicazione" und nicht interne Abhandlung. Also ist von einer "Veröffentlichung", "pubblicazione", die Rede.

Weiters steht auf Seite 2 des Werkes: "presentazione". Das sind alles Ausdrücke, die sich an einen weiteren Bürgerkreis wenden und nicht nur intern für das Amt bestimmt sind. Das ist einfach ein Versuch einer Augenauswischerei, weil Ihre Ausrede nicht der Wahrheit entspricht. Die Sache ist ganz offensichtlich für einen weiteren Kreis außerhalb Ihres Amtes bestimmt. Wennschon hätten Sie sich wenigstens bemühen müssen, den Brief in deutsch zu schreiben und diese Begründung hineinzugeben. Das wäre das Minimum an Respekt, den man von Ihnen gegenüber den deutschen Regionalratsabgeordneten verlangen kann!

(Assessore a Beccara, le Sue affermazioni non mi sembrano rispondenti alla verità. Innanzitutto Lei scrive che questa documentazione è stata inviata per facilitare il compito ai componenti la commissione. Detti documenti non sono stati inviati ai componenti la commissione, ma ai capigruppo. In secondo luogo si legge: "Oggetto: Trasmissione pubblicazione" e non trattazione interna. Dunque si parla di una pubblicazione. Inoltre a pagina 2 dell'opera risulta: "Presentazione". Sono tutte espressioni, che si rivolgono ad un'ampia cerchia di cittadini e pertanto la relativa documentazione non è soltanto destinata all'ufficio interno. La Sua affermazione è soltanto un tentativo di gettare

fumo negli occhi, dato che la Sua scusa non risponde alla realtà. Questa pubblicazione è evidentemente destinata ad un'ampia cerchia, estranea al Suo ufficio. Semmai sarebbe dovuta essere Sua premura di scrivere la lettera almeno in lingua tedesca, inserendovi questa motivazione, sarebbe il minimo di rispetto che i Consiglieri regionali di lingua tedesca devono pretendere da Lei.)

PRESIDENTE: Direkt hat das aufgeworfene Problem natürlich mit dem Regionalrat als solchen nichts zu tun, aber indem das hier verteilt worden ist, ist die Wortmeldung des Abgeordneten Lunger gerechtfertigt. Ich möchte meinerseits den Herrn Assessor a Beccara bitten, wenn es möglich ist vielleicht diese Unterlagen, die hier verteilt worden sind, auch in die deutsche Sprache zu übersetzen, damit sie die Abgeordneten deutscher Muttersprache in ihrer Sprache lesen können.

Il problema sollevato ha nulla a che fare con il Consiglio regionale, ma dal momento che i documenti sono stati distribuiti, l'intervento del Consigliere Lunger è giustificato. Da parte mia desidero pregare l'Assessore a Beccara di predisporre la traduzione in lingua tedesca della documentazione qui distribuita, affinché i Consiglieri di madrelingua tedesca la possano leggere nella loro lingua.

Wir kommen zum Gesetzentwurf Nr. 103: "Abänderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1983 (2. Maßnahme)".

Veniamo al Disegno di legge n. 103: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (II° provvedimento)".

Ich bitte den Präsidenten Pancheri um die Verlesung des Berichtes.

Prego il Presidente Pancheri di voler dare lettura della relazione.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.):

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale provvede ad apportare le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio in corso sia per rendere operanti le leggi regionali sia per aumentare le dotazioni di alcuni capitoli di spesa che si rivelano insufficienti causa le maggiori necessità o i maggiori costi riscontrati nel corso della gestione. Con l'occasione si provvede altresì ad introdurre variazioni al bilancio di cassa per adeguare le previsioni alle previste minori disponibilità risultanti nell'introito rispetto alle previsioni assestate

Per quanto concerne il bilancio di competenza, oltre alle variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa conseguenti alle leggi regionali citate e che riguardano i capitoli numero 1495, 1500 e 2060 per complessive lire 2.593.994.516, l'aumento delle dotazioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa riguardano.

- il capitolo n. 40 per lire 120.000.000 e il capitolo n. 44 per lire 23.000.000 relativi agli assegni fissi rispettivamente all'indennità di missione per il personale addetto agli uffici catastali. Gli aumenti sono necessari in seguito ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto per il personale statale concluso tra il Governo e le organizzazioni sindacali rispettivamente per una più esatta individuazione delle necessità prospettate dai singoli uffici catastali in relazione alle operazioni di campagna e all'apertura dei nuovi uffici;
- il capitolo n. 85 per lire 150.000.000 riguardante le spese, escluse quelle di personale, per la stampa, la diffusione e l'amministrazione del Bollettino Ufficiale e trova la sua ragione sia nell'aumento del costo di stampa, sia nell'aumento del numero delle pagine;
- il capitolo n. 140 per lire 10.000.000 e il capitolo n. 150 per lire 140.000.000 relativi a spese per commissioni, comitati e consigli rispettivamente per la prosecuzione dell'assistenza sistemistica per la definizione delle procedure per la realizzazione del sistema informativo tavolare;

- il capitolo n. 230 per lire 35.000.000 necessario per garantire il funzionamento degli uffici catastali, ed infine
- il capitolo n. 2101 per lire 350.000.000 per completare il programma di lavori di manutenzione straordinaria o di completamento degli immobili di proprietà regionale.

Alla copertura dei maggiori oneri sopra indicati si provvede principalmente con la riduzione di stanziamenti di capitoli di spesa le cui variazioni concernono:

- il capitolo n. 670 per lire 2.593.994.516 in relazione all'utilizzo parziale del fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti dai provvedimenti approvati dal Consiglio indicati all'inizio di questa relazione.
- il capitolo n. 365 di lire 350.000.000 relativo agli interessi su anticipazioni temporanee del Tesoriere regionale in conseguenza della fondata previsione che anche per il 1983 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa
- il capitolo n. 200 per lire 258.000.000 in conseguenza delle maggiori previsioni di spesa riguardanti i capitoli n. 40, n. 44 e n. 230 relativi all'esercizio della delega in materia catastale.

Il disegno di legge reca nel suo complesso per la competenza un aumento di spesa di lire 3.504.994.516 che trova copertura per lire 3.201.994.516 nella riduzione di stanziamenti di altri capitoli di spesa e per lire 303.000.000 nell'aumento differenziale delle previsioni d'entrata.

Infine le variazioni al bilancio di cassa recano nel complesso una diminuzione nelle entrate di lire 5.968.000.000 riducendo a lire 65.937.794.516 l'ammontare complessivo dell'entrata, e una diminuzione nella autorizzazioni di spesa di lire 5.918.000.000 riducendo a lire 64.681.800.000 l'ammontare complessivo della spesa.

PRESIDENTE: Ich bitte um die Verlesung des Berichtes der Finanzkommission, Abgeordneter Grigolli.

Prego di voler dare lettura della relazione della Commissione finanze, consigliere Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.):

Nella seduta del 30 settembre 1983 la II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 103, mediante il quale si introducono variazioni in entrata e in uscita al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Il provvedimento è stato illustrato dal Presidente della Giunta regionale, il quale ha proposto delle modifiche alla nota di variazione.

Tali modifiche sono riportate nel testo allegato alla presente relazione.

Nel corso della discussione, la Commissione ha stabilito di portare la variazione del cap. 75 della Spesa da 30 a 15 milioni e lo stanziamento del cap. 666, sempre della Spesa, da 105 a 120 milioni.

Con tali emendamenti la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza, con il voto contrario del cons. D'Ambrosio.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

E' aperta la discussione generale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist mit 2 Gegenstimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

Il passaggio è approvato con 2 voti contrari e 3 astensioni.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1983 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 2 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 3 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 3 voti contrari e 4 astensioni.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel für die Provinz
Trient.

Prego distribuire le schede per la Provincia di Trento.

Ichi bitte um die Verteilung der Stimmzettel für die Provinz
Bozen.

Prego distribuire le schede per la Provincia di Bolzano.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Provinz Trient:

Abstimmende 24 - erforderliche Mehrheit 13.

ja 14

nein 6

weiße Stimmzettel 4.

Rendo noto l'esito della votazione:

Provincia di Trento:

Votanti 24 - maggioranza richiesta 13.

14 sì

6 no

4 schede bianche.

Provinz Bozen:

Abstimmende 20 - erforderliche Mehrheit 11.

ja 18

nein 1

1 weißer Stimmzettel.

Provincia di Bolzano:

Votanti 20 - maggioranza richiesta 11.

18 sì

1 no

1 scheda bianca.

Die Haushalte werden mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Regionalrates verabschiedet. Infolgedessen muß diese Haushaltsänderung dem regionalen Gremium für die Überprüfung der Haushaltsvoranschläge weitergeleitet werden.

I bilanci vengono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. Questa variazione al bilancio deve essere trasmessa all'organo regionale per l'esame dei bilanci di previsione.

Wir kommen zum Gesetzentwurf Nr. 106: "Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1984".

Veniamo al Disegno di legge n. 106: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1984".

Das Wort hat Präsident Pancher zur Verlesung des Berichtes.

La parola al Presidente Pancheri per la lettura della relazione.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.):

La Giunta regionale ha presentato in data odierna alla Presidenza del Consiglio regionale il disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Motivi di correttezza e di opportunita' suggeriscono che il provvedimento sia discusso dall'Assemblea legislativa che risultera' eletta nella prossima consultazione per il rinnovo del Consiglio regionale. Tali motivi hanno indotto la Giunta a predisporre un documento contabile che ripete - salvi aggiustamenti dipendenti da leggi o adeguamenti tecnici - l'impostazione del bilancio del corrente esercizio[infatti una diversa soluzione finirebbe per pregiudicare le scelte di politica economica e sociale che la futura Giunta vorra' predisporre.

Per consentire tali scelte la Giunta ha provveduto ad accantonare le maggiori entrate, rimaste disponibili dopo aver provveduto ad assicurare la copertura delle spese aventi carattere fisso od obbligatorio, sul fondo globale iscritto al cap. 670 della spesa, il cui stanziamento viene fissato in lire 1500 milioni.

E' prevedibile peraltro che il disegno di legge non potra' essere esaminato ed approvato entro il corrente esercizio finanziario, per cui in carenza di apposita autorizzazione di legge, resterebbe del tutto paralizzata a partire dal 1. gennaio 1984 l'attivita' amministrativa della Regione.

Rendendosi peraltro imprescindibile il ricorso all'esercizio provvisorio, si sottopone all'approvazione, a sensi dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilita' generale della Regione, l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare tale speciale regime fino al 30 aprile 1984, sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Ich bitte den Abgeordneten Grigolli um die Verlesung des Berichtes der Gesetzgebungskommission für Finanzen.

Prego il consigliere Grigolli di voler dare lettura della relazione della Commissione legislativa finanze.

GRIGOLLI (D.C.): In data 30 settembre 1983 la Seconda Commissione legislativa ha preso in esame il disegno di legge n. 106.

Dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della Giunta regionale, la Commissione ha approvato lo stesso a maggioranza con 1 voto contrario (cons. D'Ambrosio).

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

E' aperta la discussione generale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang zur Sachdebatte ist mit 5 Stimmenthaltungen
genehmigt.

Il passaggio alla discussione articolata è approvato con 5
astensioni.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1984 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con 5 astensioni.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1. gennaio 1984.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 5 astensioni.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a schede segrete)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Provinz Trient:

Abstimmende 26 - erforderliche Mehrheit 19.

ja 17

9 weiße Stimmzettel.

Provincia di Trento:

votanti 26 - maggioranza richiesta 19.

17 sì

9 schede bianche.

Provinz Bozen:

Abstimmende 20 - erforderliche Mehrheit 18.

ja 17

nein 1

2 weiße Stimmzettel.

Provincia di Bolzano:

votanti 20 - maggioranza richiesta 18.

17 sì

1 no

2 schede bianche.

Damit wird auch dieser Gesetzentwurf dem regionalen Organ zur Überprüfung zugeteilt.

Anche questo disegno di legge deve essere trasmesso all'organo regionale per l'esame.

Wir kommen zum Gesetzentwurf Nr. 102: "Verbesserungen einiger ergänzender Fürsorgebehandlungen".

Veniamo al Disegno di legge n. 102: "Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali integrativi".

Ich bitte den zuständigen Regionalassessor um die Verlesung des Berichtes.

Prego il competente assessore regionale di voler dare lettura della relazione.

BALZARINI (assessore previdenza e assicurazioni sociali - D.C.):

Ancora una volta la Giunta regionale sottopone al Consiglio, in un unico testo, innovazioni di natura e porta-

ta diversa a distinte leggi regionali in materia di previdenza e assicurazioni sociali, già ripetutamente modificate e aggiornate nel tempo.

La legislazione previdenziale della Regione, infatti, espressione della potestà integrativa prevista e definita dall'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia e dalle norme di attuazione di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, è, per sua natura, strettamente correlata alla legislazione statale e perciò stesso soggetta a necessari e frequenti aggiornamenti e adattamenti, in corrispondenza all'evoluzione della normativa di cui costituisce appunto integrazione.

Le innovazioni più recenti in materia di previdenza e assicurazioni sociali, che richiedono adeguate risposte da parte del legislatore regionale, sono le seguenti:

- 1) la rivalutazione dei minimali e massimali della retribuzione annua che, ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato con la legge 10 maggio 1982, n. 251, costituisce la base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente da parte dell'I.N.A.I.L., effettuata con decorrenza 1° luglio 1983 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

- 2) La modifica dei criteri di calcolo per le pensioni erogate dall'I.N.P.S., introdotta con legge 29 maggio 1982, n. 297, con il riferimento, per la individuazio-

ne della retribuzione annua pensionabile, alla retribuzione risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione, unitamente alla rivalutazione delle retribuzioni anteriori all'anno di decorrenza della pensione, secondo l'indice di aumento del costo vita.

Tale innovazione, se da un lato ha comportato un notevole miglioramento dei trattamenti pensionistici, ha però determinato un ulteriore rilevante aggravamento dei costi delle operazioni di riscatto in genere, che già avevano subito un consistente aumento per effetto della modificazione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica, attuato nel 1981.

L'articolo 1 del provvedimento aumenta la rendita corrisposta dalla Regione ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, mediante la rivalutazione dell'importo della retribuzione convenzionale annua, già fissata in Lire 6.000.000, a Lire 10.000.000.

L'importo di Lire 6.000.000 corrispondeva, all'incirca, alla media tra il minimale e il massimale delle retribuzioni valevoli per i calcoli delle rendite I.N.A.I.L., per il triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 luglio 1983 aggiorna i minimali e i massimali a Lire 7.576.000, rispettivamente a Lire 14.069.000.

Il secondo comma del medesimo articolo 1 si propone di ovviare ad una carenza della legislazione nazionale, che e sclude l'indennizzabilità per le silicosi e asbestosi manifestatesi in conseguenza di lavorazioni svolte prima del 2

gennaio 1934, data di entrata in vigore del R.D. 13 maggio 1929, n. 928, istitutivo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'argomento è stato trattato anche in una interrogazione presentata lo scorso anno dal gruppo consiliare del P. C.I., che si riferiva in particolare al caso di alcuni ex dipendenti della ditta Collotta & Cis che hanno lavorato nello stabilimento di Molina di Ledro in periodo anteriore al 1934, e nella relativa risposta della Giunta regionale, che si era dichiarata favorevole a proporre soluzioni legislative adeguate.

Con l'articolo 2, si rivaluta, per gli stessi motivi sopra enunciati a proposito della rivalutazione della rendita concessa ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, la retribuzione convenzionale annua valida per il calcolo della rendita da corrispondere ai lavoratori colpiti da sordità da rumori.

L'aggiornamento è contenuto nell'importo del minimale I.N.A.I.L. di cui al recente decreto ministeriale sopra citato, in considerazione sia delle limitate disponibilità finanziarie, sia del fatto che la rendita va a beneficio di lavoratori la cui capacità di guadagno non è sostanzialmente ridotta dalla menomazione dell'udito.

L'articolo 3 introduce importanti miglioramenti al sistema stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici: viene diminuita dal quattro per cento al due e cinquanta per cento la percentuale di decremento per anno del

contributo in ragione dell'età alla data del rientro in Pa
tria; viene aumentato il limite minimo dell'intervento dal
trenta al trentacinque per cento; soprattutto viene aboli
to, mediante la soppressione dell'articolo 2 della legge
istitutiva della provvidenza, il limite massimo dell'in-
tervento regionale già previsto entro i limiti stabiliti
per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribu-
zione richiesti per la pensione di vecchiaia (780 contri
buti).

I maggiori oneri derivanti dalla legge sono valutati
in Lire 25.000.000 per l'anno 1983, rispettivamente in Li
re 75.000.000 per l'anno 1984, per l'aumento della rendi
ta ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi di cui al
la legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive mo
dificazioni; in Lire 200.000.000 per l'anno 1983, rispetti
vamente in Lire 350.000.000 per l'anno 1984, per l'aumento
della rendita ai lavoratori affetti da sordità da rumori
di cui alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e succes-
sive modificazioni; in Lire 50.000.000 per l'anno 1983, ri
spettivamente in Lire 25.000.000 per l'anno 1984, per i mi
glioramenti apportati alla legge regionale 9 dicembre 1976,
n. 14 e successive modificazioni.

La relativa copertura finanziaria è assicurata con le
disposizioni di cui all'articolo 4.

Infine, con l'articolo 5, si prevede l'aggiornamento,
con le norme del presente disegno di legge, dei testi uni
ci già approvati dalla Giunta regionale con deliberazioni
n. 366 dell'11 marzo 1982 e n. 699 del 6 maggio 1982.

PRESIDENTE: Ich bitte den Präsidenten der Kommission um seinen Bericht, Abgeordneter Matuella.

Prego il Presidente della Commissione di dare lettura della relazione, consigliere Matuella.

MATUELLA (D.C.): Non c'è relazione, Presidente, in quanto la Commissione ha approvato il disegno di legge all'unanimità.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

E' aperta la discussione generale.

Abgeordneter Ziosi hat das Wort.

La parola al consigliere Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Molto breve, signor Presidente, per dire immediatamente che il gruppo comunista...

PRESIDENTE: Consigliere Ziosi, un attimo... es ist auch der Bericht der Finanzkommission zu verlesen.

Si deve dare anche lettura della relazione della Commissione finanze.

GRIGOLLI (D.C.): Approvato all'unanimità.

PRESIDENTE: Danke schön.

Grazie.

Der Abgeordnete Ziosi hat das Wort.

La parola al consigliere Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Sarò molto breve, signor Presidente, per annunciare il voto positivo del gruppo comunista. Il gruppo comunista voterà a favore di questa legge, in particolare per i primi due articoli, quelli relativi appunto all'adeguamento della rendita per la silicosi ed asbestosi, in particolare per il recupero anche dei lavoratori che avevano contratto malattia professionale, decreto del '34, e per l'adeguamento delle rendite dovute o conseguenti a sordità da rumore.

Io dò atto alla Giunta di aver mostrato certamente sensibilità ad una problematica che il gruppo comunista ha sollevato a più riprese con documenti e anche intervenendo in aula. Quindi dò atto con piacere alla Giunta, al suo assessore, all'assessore Balzarini in particolare, che si è dimostrato sensibile a questa problematica.

Certo, sappiamo tutti che questa problematica purtroppo interviene a riparazione di un danno già subito.

Qui ci sarebbero da fare ampi discorsi sugli aspetti anche assai discutibili che si potrebbero svolgere su un intervento di questo genere, perché chiaramente interveniamo quando il danno è già in atto.

E' chiaro che per quanto riguarda sordità da lavoro, la contrazione dell'asbestosi o della silicosi, l'opera e il lavoro da fare deve riguardare soprattutto la prevenzione e quindi l'intervento a livello della qualità degli ambienti di lavoro, ecc. Però è anche chiaro che in questa situazione, dove diventa difficile, comunque non si può improvvisare dalla sera alla mattina un intervento preventivo, è anche chiaro che chi ha subito i danni abbia almeno la possibilità di trovare una qualche forma riparatoria.

Credo che da questo punto di vista il meccanismo della legge in qualche modo interviene, sia pure con la consapevolezza dei limiti

che questo intervento presuppone.

Quindi, ribadendo anche questi limiti che sono noti a tutti e che non posso di certo addebitare alla Giunta regionale, perché la competenza in materia sanitaria spetta alle Province, il gruppo comunista vota a favore perché certamente è un intervento riparatore, che si rende necessario e che in qualche misura dà, non voglio dire soddisfazione, perché con chi purtroppo è costretto a pagare in termini di salute non si può usare un termine di questo genere, in qualche misura allevia questi lavoratori che hanno sacrificato parte della loro vita in condizioni di lavoro quanto mai precarie e difficili.

Si interviene se non altro per consentire loro di vivere in modo perlomeno dignitoso gli ultimi anni della loro vita. In particolare questo riguarda quel gruppo di lavoratori che ha contratto la malattia ante decreto del '34; sappiamo tutti proprio se non altro dal raffronto delle date, che sono lavoratori molto anziani, ma credo che abbiano diritto anche questi ad avere un riconoscimento di quanto, anche in termini di sofferenza, hanno pagato per condizioni di lavoro di cui non erano loro i responsabili.

Quindi, il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang zur Sachdebatte ist einstimmig genehmigt.

Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art. 1

Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

1. La misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, a sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1983, a Lire 10.000.000.

2. Ai soggetti che abbiano contratto la silicosi e l'asbestosi in dipendenza di lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro le predette malattie, in epoca anteriore al 2 gennaio 1934, è concessa la rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

Art. 2

Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori.

1. La misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da sordità da rumori, a sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1983, a Lire 7.576.000.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 2 è approvato all'unanimità.

Art. 3

Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici.

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni è abrogato.

2. Nel secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, così come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 3, le parole "quattro per cento" sono sostituite dalle parole "due e cinquanta per cento".
3. Nel terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle parole "trentacinque per cento".
4. L'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni è abrogato.
5. All'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, sono soppresse le parole "o dell'onere previsto per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 2".
6. I contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti a riliquidazione.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter Franzelin.

Consigliere Franzelin.

FRANZELIN-WERTH (S.V.P.): Herr Präsident! Nachdem ich die hier in bezug gestellten Gesetzestexte nicht vor mir habe, ersuche ich um eine mündliche Auskunft, um zu wissen, um was es hier geht. Handelt es sich hier um jeden, der im Ausland Arbeit geleistet hat und wenn er rückkehrt, diese Zeit zu Pensionszwecken nachkaufen kann oder ist der Bezug auf die obenerwähnten Kategorien? Zum ersten.

Zum zweiten stelle ich fest, daß was den Absatz 5 dieses Artikels betrifft, es sich sicher nicht um eine Verbesserung handelt, wie es im Begleitbericht heißt, wo steht: "für die nachfolgenden Änderungen eingeführten Verbesserungen werden für das Jahr 1983 50 Millionen Lire vorgesehen und für das Jahr 1984 25 Millionen Lire". Das heißt wenschon eine Verschlechterung oder meint man hier die Verbesserung zugunsten der Finanzen des Regionalhaushaltes? Also wenn ich hier in Erfahrung bringen könnte, um welche Kategorien es sich handelt und ob in Zukunft jeder noch weiterzahlen kann und wie es zu verstehen ist, daß die 780 Wochenbeiträge nicht mehr als Obergrenze gelten, daß das vielleicht auch im Klartext erklärt wird. Danke!

(Signor Presidente! Non disponendo dei testi di legge a cui ci si riferisce, chiedo un'informazione verbale, per sapere di che si tratta. Trattasi di qualsiasi cittadino che ha lavorato all'estero? Può ognuno riscattare al suo ritorno questo periodo ai fini pensionistici, o la norma è riservata soltanto alle categorie summenzionate? Questo è il primo punto.

In secondo luogo constato che il comma quinto di questo articolo non tratta certamente un miglioramento come si legge nella relazione: "Per i miglioramenti previsti dalle modifiche seguenti si prevedono 50 milioni di lire per l'anno 1983 e 25 milioni di lire per l'anno 1984". Ciò significa semmai un peggioramento od il miglioramento di cui si parla nella relazione è riferito alle finanze del bilancio regionale? Vorrei quindi sapere di quali categorie si tratta e se in futuro ognuno può provvedere alla prosecuzione volontaria e se, come comprendo, i 780 contributi settimanali non sono più da considerarsi il tetto massimo. Chiedo pertanto una spiegazione chiara. Grazie!)

PRESIDENTE: Assessor Balzarini.

Assessore Balzarini.

BALZARINI: (assessore previdenza e assicurazioni sociali - D.C.): E' chiaro nella relazione: l'intervento da parte della Regione fa sì che chi rientra dall'estero abbia la possibilità di continuare e di raggiungere i 780 contributi.

La Regione interviene con una percentuale, migliorativa rispetto alla precedente legge, in quanto è stato aumentato dal 30 al 35%.

La riduzione, che è stata fatta al 2,5%, è esclusivamente una riduzione tecnica, perché facendo dei calcoli ma mano che queste pratiche vengono viste dagli uffici, si è ritenuto che era più vantaggioso un aumento del 5% su questa misura, anziché il 2% sull'altra misura. Io adesso qui non ho le tabelle perché pensavo ci fosse un funzionario, ma ci sono delle tabelle e su queste abbiamo visto che era più interessante ridurre dal 4% al 2,5% e aumentare invece il contributo dal 30 al 35%.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 3 è approvato all'unanimità.

Art. 4

Norme finanziarie

1. Le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni e 9 dicembre 1976,

n. 14 e successive modificazioni, sono elevate, in applicazione dei disposti degli articoli precedenti, per l'esercizio finanziario 1983, di Lire 25.000.000, rispettivamente di Lire 200.000.000 e di Lire 50.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1984, di Lire 75.000.000, rispettivamente di Lire 350.000.000 e di Lire 25.000.000.

2. Alla copertura dell'onere aggiuntivo di Lire 275.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di Lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 4 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 4 è approvato all'unanimità.

Art. 5

Norma finale

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a coordinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nei testi unici "Provvidenze

a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" e "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fi ni pensionistici".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 5 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 5 è approvato all'unanimità.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego di voler distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abgegebene Stimmen 409 - erforderliche Mehrheit 21.

ja 40.

Votanti 40 - maggioranza richiesta 21.

40 sì.

Der Regionalrat genehmigt einstimmig das Gesetz.

Il Consiglio regionale approva la legge ad unanimità.

Nun beantrage ich die Vorverlegung der Tagesordnungspunkte 15 und 23: Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordneten Rella und Agrimi.

Propongo l'anticipazione dei punti 15 e 23 dell'ordine del giorno: convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Rella e Agrimi.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Die Vorverlegung ist angenommen.

L'anticipazione è accolta.

Punto 15) dell'ordine del giorno: "Convalida della elezione del consigliere regionale Fabio Rella".

Ich bitte den Abgeordneten Ferretti als Vorsitzenden der Kommission um seinen Bericht.

Prego il consigliere Ferretti come Presidente della Commissione di dare lettura della relazione.

FERRETTI (D.C.):

La posizione del signor Fabio Rella, proclamato consigliere regionale in data 26 maggio 1983 in sostituzione del dimissionario consigliere Valentino Pasqualin, è stata esaminata in varie sedute da parte della Commissione regionale di Convalida.

Il consigliere Rella, al momento della sua proclamazione a consigliere regionale, rivestiva delle cariche in vari enti, ritenute incompatibili con la posizione di consigliere regionale. Lo stesso ha provveduto a rimuovere gli ostacoli alla sua convalida, rassegnando le dimissioni da dette cariche.

In particolare egli era:

- a) membro del comitato di gestione dell'Unità sanitaria di Bressanone;
- b) membro del Consiglio di amministrazione della Banca di Trento e Bolzano;
- c) membro del Consiglio direttivo dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Bressanone.

La Commissione si è trovata unanime sul ritenere tali incarichi incompatibili con la qualifica di consigliere regionale.

Perplessità e contrasti sono invece sorti fra i membri della Commissione circa la esatta interpretazione della legge per quanto concerne la determinazione del momento, cui fare riferimento per la scadenza delle cariche ricoperte.

Dalla lunga discussione sorta in proposito è emersa chiara la necessità di una normativa più esplicita e precisa, in modo che eventuali fattispecie, che si dovessero verificare in futuro, possano essere definite con sollecitudine e senza remore.

Per quanto concerne il caso Rella va detto che egli ha prodotto tutta la documentazione richiesta, dalla quale risulta che non sussiste alcun ostacolo alla convalida della sua elezione e proclamazione.

Detta documentazione è pervenuta alla Commissione in data 8 settembre 1983; il che ha causato una tardiva decisione da parte della Commissione stessa.

Nella seduta del 15 settembre 1983 la Commissione di convalida è giunta alla conclusione dei propri lavori, accogliendo a maggioranza la proposta di convalida della elezione del consigliere Fabio Rella.

Con varie motivazioni si sono astenuti i consiglieri Costalbano, D'Ambrosio, Mitolo e Tomazzoni.

La presente relazione viene sottoposta all'esame del Consiglio regionale, per la deliberazione conclusiva.

PRESIDENTE: Möchte jemand das Wort ergreifen? Niemand.

Qualcuno prende la parola? Nessuno.

Wir stimmen über diesen Bericht ab.

Pongo in votazione questa relazione.

Dieser Bericht ist mit 9 Stimmenthaltungen genehmigt.

Questa relazione è approvata con 9 astensioni.

Punto 23) dell'ordine del giorno: "Convalida della elezione del consigliere regionale Giuseppe Agrimi".

Ich bitte um die Verlesung des Berichtes, Abgeordneter Ferretti.

Prego il consigliere Ferretti di leggere la relazione della Commissione di Convalida.

FERRETTI: (D.C.)

In data odierna la Commissione regionale di convalida ha esaminato la posizione del consigliere Giuseppe Agrimi, recentemente proclamato consigliere regionale, in sostituzione del dimissionario cons. Claudio Betta.

Preso atto che il consigliere Agrimi ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale di Trento ed ha chiesto alla Amministrazione regionale l'aspettativa per mandato politico, rimuovendo in tal modo gli ostacoli alla sua elezione, la Commissione ha deciso, a maggioranza, di proporre al Consiglio Regionale la convalida della elezione del consigliere Giuseppe Agrimi.

PRESIDENTE: Möchte jemand dazu Stellung nehmen? Dies ist nicht der Fall.

Qualcuno intende prendere posizione? Nessuno.

Wir stimmen auch über diesen Bericht ab.

Pongo in votazione anche questa relazione.

Dieser Bericht ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

Questa relazione è approvata con 1 astensione.

Damit ist auch Regionalratsabgeordneter Agrimi bestätigt.

Con ciò il consigliere regionale Agrimi è convalidato.

Wir wären nun eigentlich am Schluß der Tagesordnung nach Absprache mit den einzelnen Abgeordneten, die noch irgendwelche Punkte auf der Tagesordnung haben. Es hat keiner darauf bestanden, daß die verbleibenden Punkte noch behandelt werden.

Siamo così giunti alla fine dell'ordine del giorno, dopo aver sentito i singoli Consiglieri, interessati ai punti ancora non definiti dell'ordine del giorno, nessuno ha insistito a trattare i punti rimanenti.

Es ist jetzt eine kleine feier vorgesehen. Wir haben dazu auch die Abgeordneten eingeladen, die während der Legislaturperiode ausgeschieden sind und die haben wir für 12.30 Uhr herbestellt. Deshalb möchte ich die Abgeordneten bitten, daß sie damit einverstanden sind, daß wir uns um 12.30 Uhr zu diesem Zweck hier treffen.

E' prevista ora una piccola celebrazione. Abbiamo invitato

anche i Consiglieri, usciti dal Consiglio durante la legislatura, per le ore 12.30. Prego pertanto i signori Consiglieri di accogliere anche loro questo invito, per ritrovarci nuovamente alle ore 12.30.

Der Präsident des Regionalausschusses Pancheri hat ersucht, die Fraktionssprecher einzuberufen, um die Frage zu besprechen, ob der Regionalrat noch einmal einberufen wird zur Behandlung des rückverwiesenen Personalgesetzes. Deshalb sind die Fraktionssprecher jetzt zu einer Sitzung einberufen.

Il Presidente della Giunta regionale Pancheri ha richiesto la convocazione del Collegio dei capigruppo, per esaminare la circostanza di riconvocare il Consiglio regionale, essendo stata la legge sul personale rinviata a nuovo esame. Per questo motivo convoco subito il Collegio dei capigruppo.

Die Sitzung ist jetzt unterbrochen bis 12.30 Uhr. Wir sehen uns also um 12.30 Uhr in diesem Saal. Bitte auch vollzählig hier zu sein!

La seduta è sospesa fino alle ore 12.30, e ci rivedremo quindi in quest'aula all'ora stabilita e prego di essere tutti presenti.

(Ore 11.45)

(Ore 12.40)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta riprende.

Verehrte Abgeordnete! Wir sind am Ende einer Legislaturperiode angelangt und ich möchte zum Abschluß dieser auslaufenden Legislaturperiode noch einen kurzen Bericht geben. Ich begrüße vor allem auch die Abgeordneten, die während dieser Legislaturperiode ausgeschieden sind bzw. ausscheiden wollten und es freut mich, daß Sie der Einladung Folge geleistet haben, zu dieser kleinen Abschlußfeier zu kommen.

Illustri Consiglieri! Siamo giunti alla fine di una legislatura e desidero esporre una breve relazione su questo periodo amministrativo, che sta per concludersi. Naturalmente rivolgo un saluto a tutti i Consiglieri, anche a coloro che hanno lasciato il Consiglio nel corso di questa legislatura o meglio che hanno voluto lasciarci e mi fa piacere che loro hanno accettato questo invito a partecipare a questa piccola celebrazione di chiusura.

ATTI

della VIII^a Legislatura - Anno 1978 - 1983

Ufficio di Presidenza	n. 61
Collegio dei Capigruppo	n. 53
Sedute del Consiglio regionale	n. 123
Sedute della I ^a Commissione legislativa	n. 55
Sedute della II ^a Commissione legislativa	n. 40
Sedute della Commissione reg. di convalida	n. 30

ATTIVITA' LEGISLATIVA E POLITICO ISPETTIVA

<u>Disegni di legge:</u>	a) presentati	n. 107
	b) approvati	n. 55
	c) respinti	n. 9
	d) superati	n. 1
	e) ritirati	n. 7
	f) alla Corte Costituz.	n. 2
	g) al Commissariato del Gov.	n. 2
	h) deliberazioni Organo riesame bilanci e rendiconti	n. 13
	i) provvedimenti giacenti	n. 18

<u>Disegni di legge-voto:</u>	a) presentati	n. 11
	b) approvati	n. 7
	c) respinti	n. 1
	d) ritirati	n. 2
	e) provvedimenti giacenti	n. 1

<u>Voti:</u>	a) presentati	n. 17
	b) approvati	n. 10
	c) respinti	n. 1
	d) ritirati	n. 2
	e) provvedimenti giacenti	n. 4

<u>Mozioni:</u>	a) presentate	n. 36
	b) approvate	n. 17
	c) respinte	n. 8
	d) ritirate	n. 7
	e) dichiarate inammissibili	n. 3
	f) provvedimenti giacenti	n. 1

<u>Delibere:</u>	a) presentate	n. 37
	b) svolte	n. 32
	c) respinte	n. 2
	d) provvedimenti giacenti	n. 3

<u>Interrogazioni e interpellanze:</u>	n. 156
--	--------

Nun möchte ich das Wort dem Präsidenten des Regionalausschusses Pancheri weitergeben. Er hat auch diese Feier hier vorgeschlagen, er möchte auch einen Bericht dazu geben und dann die Medaillen hier zur Verteilung bringen, die das neue Wappen der Region darstellen. Ich möchte ihm für diese noble Geste herzlich danken!

Das Wort hat Regionalausschußpräsident Pancheri.

(Applaus)

Vorrei passare la parola al Presidente della Giunta regionale, Pancheri. E' stato il Presidente della Giunta a proporre questa celebrazione, lo prego di voler esporre la sua relazione e distribuire poi le medaglie, che raffigurano il nuovo stemma della Regione. Lo ringrazio sentitamente per questo gesto nobile!

Das Wort hat Präsident Pancheri.

La parola al Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, a conclusione di questa ottava legislatura regionale, la Giunta regionale al completo, d'accordo con la Presidenza del Consiglio, ha ritenuto opportuno approfittare di questa ultima seduta, anche se dovremo ritrovarci giovedì prossimo, di questa ultima seduta del

Consiglio per consegnare a tutti i signori consiglieri, che hanno fatto parte di questo consesso nel corso dei cinque anni, siano essi ancora nell'esercizio effettivo del loro mandato o abbiano cessato di esserlo per dimissioni, una medaglia a ricordo della carica pubblica elettiva ricoperta in questo quinquennio.

L'esiguità materiale del valore dell'oggetto non deve sminuire l'alto significato simbolico che esso, io lo voglio credere, riveste per ciascuno di noi, non solo come testimonianza di una presenza su questi banchi, ma ancora di più come memoria del ruolo, che in questo periodo della nostra vita siamo stati chiamati a svolgere dalla fiducia dell'elettorato e che abbiamo svolto secondo le nostre forze nella veste di consiglieri per la difesa e lo sviluppo del nostro sistema specialissimo di autonomie, all'interno dello Stato italiano, e con l'attezione costantemente rivolta al contesto europeo.

Credo che ognuno di noi, come singolo consigliere, abbia maturato le proprie valutazioni in merito all'attività di questo consesso e della Giunta regionale in questo quinquennio 1978-83.

E qui un giudizio politico sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti, lo possono esprimere agevolmente i gruppi consiliari nella diversa collocazione assunta, rispetto al governo di questa Regione.

Per questo motivo non ho ritenuto opportuno esprimere in questa sede una particolare interpretazione propria della Giunta, anche se noi abbiamo la tranquilla coscienza di avere operato al meglio, secondo le nostre possibilità, per il bene delle popolazioni della nostra Regione, in rapporto alle responsabilità che ci sono state affidate dagli elettori, tramite le forze politiche di maggioranza e nel

rispetto di una correttezza parlamentare, che mi pare non sia mai venuta meno.

Se debbo esprimere quello che è stato un nostro costante convincimento, condiviso da tutti i partners della Giunta e dai gruppi della maggioranza e validamente sostenuto dalle forze politiche in Consiglio, dirò solo che l'anima del progetto politico che abbiamo inteso portare avanti concretamente, è stato il nostro inalienabile diritto-dovere di difendere, con intelligenza e vigore, l'autonomia che il Parlamento italiano ci ha riconosciuto e la certezza che sul lungo periodo questa nostra struttura, così articolata, dimostrerà tutta la sua validità e giungerà ad esprimere una forte potenzialità di promozione politica.

Penso che l'immagine della Regione, che abbiamo cercato di costruire e promuovere in questa legislatura, sia il frutto di questi convincimenti e di questa attività.

Signor Presidente, signori consiglieri, a termine quindi di questa legislatura, sentiamo il dovere di ringraziare tutti i singoli membri del Consiglio regionale, i collaboratori degli uffici regionali, qualunque ruolo essi svolgano ed in qualunque sede lavorino, i signori giornalisti e gli organi dell'informazione scritta e audiovisiva tutta, per quanto ciascuno e tutti insieme hanno fatto nell'interesse della nostra Regione.

Lascio questo incarico, nel quale credo di essermi impegnato con tutte le mie energie e secondo le mie possibilità, con innegabile dispiacere, ma anche con un grande ricordo, non solo per le cose fatte o messe in cantiere e che altri, mi auguro, porteranno a termine, non solo per le battaglie portate avanti, per i risultati conseguiti, pochi o

tanti che siano o che tali vengono giudicati, ma soprattutto per lo spirito di collaborazione che siamo riusciti ad instaurare e per la fondamentale unità di intenti con la quale abbiamo operato, e per il rispetto e la stima reciproca che, al di là delle divisioni politiche ed etniche, abbiamo sempre cercato di coltivare e di alimentare dentro e fuori quest'aula.

Un saluto quindi a tutte le popolazioni della Regione, di cui noi siamo rappresentanti.

Un saluto e un ringraziamento a tutte le autorità politiche, civili e religiose della Regione e delle due Province.

Un augurio a quanti torneranno su questi banchi dopo il 20 novembre e agli eletti di prima nomina, perché sappiano, vogliano, possano operare con determinazione per il bene, la tutela ed il progresso di questa Regione e per il mantenimento e l'incremento della pacifica convivenza entro i suoi confini e tra i gruppi che qui abitano. Grazie.

(Applausi)

PRESIDENTE: Ich danke dem Präsidenten Pancheri für seinen Bericht und möchte ihm auch für seine bisherige langjährige Tätigkeit, die er in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hat, danken!

Ringrazio il Presidente Pancheri per la sua relazione, come pure per la sua attività svolta finora per lunghi anni al servizio della collettività.

Ich bitte nun die Amtsdienner, diese Medaillen zu Verteilung zu bringen.

Prego i commessi di distribuire queste medaglie.

Ich darf Sie dann alle zu einem kleinen Imbiß im Foyer einladen und Ihnen mitteilen, daß die Fraktionssprecher auf der vorhin stattgefundenen Sitzung beschlossen haben, noch eine Regionalratssitzung abzuhalten, und zwar am kommenden Donnerstag, um 9.30 Uhr. Die zuständige Kommission wird vorher einberufen, damit auch noch der Bericht rechtzeitig gemacht werden kann. Es geht um das Personalgesetz, welches leider von der Zentralregierung rückverwiesen worden ist und wo einige Einwände gemacht worden sind. Um das in Ordnung zu bringen und das Gesetz noch einmal zu verabschieden, müssen wir uns im Regionalrat, wie gesagt, noch einmal treffen und ich bitte die Abgeordneten, dann auch dafür Sorge zu tragen, daß die Anwesenheit gewährleistet ist und daß die erforderliche Mehrheit zustandekommt.

Mi permetto di invitare tutti a un piccolo rinfresco qui nell'atrio e di comunicare, che il collegio dei Capigruppo ha deciso nel corso della seduta, svoltasi poc'anzi, di riconvocare il Consiglio regionale per giovedì prossimo, alle ore 9.30.

La Commissione competente sarà convocata prima, per poter predisporre in tempo utile la relazione. Trattasi della legge sul personale, che purtroppo è stata rinviata dal Governo con alcune osservazioni. Per definire questa legge con la necessaria approvazione, dobbiamo riconvocare, come già detto, il Consiglio regionale e ritrovarci ancora una volta, per cui prego i consiglieri di voler garantire le presenze per poter raggiungere il numero legale.

Damit ist diese Festsitzung abgeschlossen und ich möchte Sie, wie gesagt, anschließend zu diesem kleinen Umtrunk einladen!

La celebrazione è quindi conclusa e loro tutti, ribadisco,

sono ora invitati ad un piccolo rinfresco.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 12.55)

